

STATUTO

LA MANO - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNANO MI VIA DELL'ACQUA
0006

Numero REA: MI - 1189547

Codice fiscale: 07767810158

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 56.327 di rep. n. 7.222 di racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la società

"LA MANO - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

con sede in Legnano.

Con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove in Italia.

Art. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale e della mutualità tra i soci e in base ad essi agisce.

Operando secondo questi principi, intende organizzare una impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi al fine di facilitare

l'inserimento nella vita attiva di persone aventi carenze psicofisiche. Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere, in modo organizzato senza fini di lucro, un'attività finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali utenti -, partecipino all'attività e alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la produzione e la vendita di servizi di legatoria e tipografia in genere, nonché l'organizzazione e la gestione, diretta ed indiretta, di tutte le attività inerenti l'editoria, in particolare con riferimento a quelle attività produttive o di servizio specifiche e/o riconducibili ai propri scopi o ad attività secondarie, quali la realizzazione e commercializ-

zazione di produzioni audio-visive (audiolibri), la realizzazione di libri, riviste o rubriche culturali, sia in formato cartaceo che in formato web, sia per conto proprio che per conto di terzi, nonché lo studio e la realizzazione di servizi di pubblicità, sia per conto proprio che per conto terzi, servizi audiovisivi o materiale pubblicitario, sia tipografico che audiovisivo, con possibilità di stipulare contratti pubblicitari per conto di soggetti pubblici o privati o di assumere contratti di sponsorizzazione;

- la produzione ed il montaggio di parti di macchine e di strumenti ed in genere lavorazioni manuali di facile apprendimento;

- attività manifatturiera a bassa specializzazione volta alla confezione di abbigliamento esterno, anche su misura, compresa la fase di ideazione, modellistica e campionatura del prodotto nell'ottica di una attività di sartoria etica, con possibilità di realizzare corsi di formazione di cucito e workshop per promuovere la cultura del riuso, realizzazione, produzione e vendita di articoli di moda sostenibile, laboratorio di sartoria e riciclo tessile aperto a persone di varie provenienze sociali, etniche, professionali e culturali, riadattamento di abiti d'epoca e di stile passato, raccolta di vestiti usati da riprendere e riportare ad un nuovo utilizzo, riparazioni sartoriali in genere;

- attività di assemblaggio, imballaggio e confezionamento di

generi alimentari e non alimentari per conto terzi, con o senza l'adozione di processi automatizzati, etichettatura, marcatura e stampigliatura, confezionamento di pacchi e pacchetti regalo, con possibilità anche di poter vendere i detti prodotti in conto proprio o per conto terzi, presso punti vendita o a distanza, anche nella forma del commercio equo e solidale.

Per il raggiungimento di tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nella promozione e gestione dei corsi di formazione suindicati volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della Comunità Europea o di enti pubblici e privati o di soggetti singoli, assumendo altresì da pubbliche amministrazioni, enti locali, pubblici o privati, incarichi e mandati per lo svolgimento di servizi nei suindicati settori, stipulando apposite convenzioni o appalti, con facoltà altresì di organizzare eventi a titolo promozionale e conoscitivo delle proprie attività ed infine attività di coprogettazione con enti pubblici.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonchè compiere tutti gli atti per concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria che siano necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indi-

rettamente, attinenti agli scopi medesimi, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

La Cooperativa potrà inoltre costituire e partecipare alla costituzione di fondi nonché adottare procedure di programmazione pluriennale per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, il potenziamento e l'ammodernamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive eventuali norme modificative o integrative.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci operatori

Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura direttiva e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche e la realizzazione dei processi produttivi;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio dell'impresa nei limiti di legge.

Sono soci operatori le persone fisiche e giuridiche appar-

tenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori d'opera: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;
- c) soci fruitori: coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- d) soci sovventori: coloro che partecipano finanziariamente ai programmi di sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali.

Ogni socio viene iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese affini o identiche, o partecipino a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci ai

sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un quarto del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

I soci della categoria speciale:

- a) non possono essere eletti per tutto il periodo di permanenza nella categoria, nel consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile;
- b) hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio;
- c) non possono rappresentare altri soci;
- d) sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti conosciuti ai soci e soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio della categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio della categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal successivo art.16:

- a) la inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, non giustificata da gravi motivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio può essere escluso con delibera del consiglio di amministrazione, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio della categoria speciale deve, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, farne apposita domanda all'organo amministrativo, che verifica la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'organo amministrativo deve notificare all'interessato la deliberazione di esclusione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di

cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59, ferme le disposizioni di cui al titolo III di questo statuto.

Art. 8 - Conferimento e azioni o quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, comma 2, del presente statuto.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni o certificati di quote nominativi trasferibili, del valore nominale di Euro 100,00= (Euro cento) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di 5 (cinque) azioni o quote.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 - Alienazione delle azioni o quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni o quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni o quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 22.

In caso di mancato gradimento del socio acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne un altro gradito, oppure provvedere a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni o quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni o certificati di quote destinati ai soci sovventori è disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale vengono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci sovventori sulle azioni o quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi che sono attribuiti a tali azioni o quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione di eventuali riserve divisibili;
- f) i compiti che vengono affidati al consiglio di amministrazione ai fini della emissione dei titoli.

Al socio sovventore sono attribuiti due voti nelle assemblee

della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portati.

Salva la eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), in caso di riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 11 - Recesso del socio sovventore

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta al socio sovventore il diritto di recesso qualora sia trascorso il periodo minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni o certificati di quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione dei requisiti di ammissione e delle clausole di incompatibilità.

TITOLO V

SOCI

Art. 12 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, ne presenta al Consiglio di amministrazione domanda scritta contenente, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del cognome, nome, la data e luogo di nascita, la residenza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, comunque non inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori ma coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta. La deliberazione di ammissione va comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

La deliberazione di rigetto della domanda va motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori illustrano, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Obblighi e requisiti dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

consiglio di amministrazione, del capitale sottoscritto, dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa alla Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera alla stessa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa; il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci. Le variazioni del domicilio del socio ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione del socio.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, per fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo per quanto previsto per i soci sovventori, il socio può recedere:

- a) se abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali per gravi e comprovati motivi di ordine familiare;
- c) se il rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa oppure per altri motivi, da specificare in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso va comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori ne danno immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti con lettera raccomandata.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il consiglio di amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 - Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà al consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni o quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi dei significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali, oppure ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere dei comportamenti o commetta gravi mancanze o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, a mezzo di raccomandata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione

del rapporto di lavoro.

L'esclusione diviene operante dalla annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 17 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo di raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e, in ogni caso, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato qualora tuttora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio.

Art. 19 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni o quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.18.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data di decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2) e 3), del codice civile.

Gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 12. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.18.

Nel caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.

La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 12. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.18.

Art. 20 - Decadenze, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni o quote in favore dei soci receduti e degli eredi del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni o quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16, lettere b), c) e g), oltre al pagamento dei danni e della eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. In ogni caso la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o quote e del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, dal risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dei

limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO - BILANCIO - UTILI

Art. 21 - Del patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da azioni o quote di valore minimo di Euro 26,82= (Euro ventisei e centesimi ottantadue);

b) dai conferimenti dei soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni o quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni o quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea oppure prevista dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

E' ammessa l'emissione di certificati nominativi indicanti l'entità delle quote o azioni sottoscritte e versate.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni o quote superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né allo scioglimento della società.

Art. 22 - Vincoli sulle azioni o quote e loro alienazione

Le azioni o quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie azioni o quote, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 12 dell'aspirante acquirente, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione va comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della

richiesta. Decorso tale termine senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società iscrive nel libro dei soci l'acquirente in una delle categorie del presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione alla cessione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assemblea può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545-quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede a predisporre il progetto di bilancio, la redazione della documentazione informativa e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, eventualmente ricompresa nella nota integrativa, ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per la approvazione entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30 (trenta) per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla costituzione di riserve indivisibili per la rimanenza.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 - Ristorni

Il consiglio di amministrazione che predispone il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) per erogazione diretta;
- b) per aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio, esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, può deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, secondo comma lettera b), della legge n. 142 del 2001 secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci sarà effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvare ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, predisposto a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate oppure le ore retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica professionale;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività singola o collettiva.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi

Sono organi della società:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei sindaci, se nominato;

l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-

mente informato.

Art. 27 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci, per le sole attività lavorative continuativamente svolte;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 142 del 2001;
- 8) approva il regolamento di cui all' art. 6 della legge n. 142 del 2001;
- 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla legge n. 142 del 2001;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;

11) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 13, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, oppure per la trattazione di argomenti di cui facciano domanda scritta agli amministratori tanti soci rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al

voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per la approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

L'assemblea delibera lo scioglimento anticipato della società o la trasformazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il consiglio di amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 10 di cui al precedente articolo 27 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo idoneo a garantire la prova del-

l'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal consiglio di amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissata per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 29 - Verbale delle deliberazioni e votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio nell'assemblea straordinaria. Il verbale indica la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 - Voto e delega

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni o quote sottoscritte.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche possono avere un massimo di 5 (cinque) voti.

I soci, che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa (art. 2539, comma 2).

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in as-

senza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi supe-

riori a quello previsto dalla legge.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 33 - Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'assemblea. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, tranne le materie previste dall'art. 2381, quarto comma, del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei

consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica formalmente convocati o la totalità dei consiglieri anche su convocazione verbale.

La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché, quando sia necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Mancando il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli amministratori

Gli amministratori non hanno diritto a compenso per la loro carica; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 37 - Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-

sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, che nomina anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-

blea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 39 - Controllo contabile

Nel caso in cui sia stato nominato il collegio sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, del codice civile.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003, nominati con le modalità

di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di soci;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Art. 41 - Arbitri e procedimenti

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00= (Euro quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla

Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza

dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 44 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero loro valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà predisporre appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
peraltro non è prevista - dal presente statuto - la possibilità di emettere strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati previsti all'art. 44, lettere a) e b), al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Legnano, lì 30 luglio 2021.

Firmato: AMABILIA CAPOCASA

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

**REGISTRATO ALL'UFFICIO TERRITORIALE ATTI PUBBLICI, SUCCESSIONI
E RIMBORSI IVA DI MILANO - DP II - IL 10 AGOSTO 2021 AL NUMERO
90313 - SERIE 1T.**

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005
N. 82, PER USO REGISTRO IMPRESE.**

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 della tabella al-